

Antonella Ghignoli

Correzioni di cancelleria e falsificazioni su rasura: i casi dei privilegi di Alessandro III conservati negli archivi senesi*

[A stampa in “Buletino Senese di Storia Patria”, C (1993), pp. 9-34 - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Ernst Werner gewidmet.

In Dankbarkeit.

“Item in duobus locis ipsius privilegii rasure due apparent, quae illud privilegium reddent suspectum”: così ragionavano tra la fine del XII secolo e gli inizi del secolo seguente i monaci di S. Ambrogio di Milano, in una lunga vertenza che li opponeva ai canonici di S. Ambrogio per il diritto di officatura in quella basilicaⁱ. Con questo, altri esempi di argomentazione potrebbero aggiungersi ai diversi già raccolti per testimoniare l’esistenza di una ‘critica medioevale’, sorprendente tanto per l’acutezza e modernità delle sue mosse, in alcuni casi, quanto per la completa mancanza, in altri, di senso critico storico, che la condannava a incorrere nei più grossolani erroriⁱⁱ.

Il documento cui si riferivano i monaci di S. Ambrogio era un presunto privilegio dell’arcivescovo di Milano Arnolfo. Quel loro sospetto — espresso insieme ad altri generati da incongruenze cronologiche e di contenuto — sorse molto probabilmente per la presenza di raschiature come fatto in sé. Si può tuttavia pensare che per i documenti solenni, in generale, maggiore fosse la probabilità che la valutazione dei caratteri estrinseci potesse portare la ‘critica medioevale’ a una solida dimostrazione, proprio per la possibilità di attuare un confronto con i caratteri che avrebbero dovuto segnare un dato prodotto di cancelleria in caso di autenticità.

Ciò massimamente valse per i documenti pontifici. Ma non da sempre: furono necessarie disposizioni più incisive contro i falsari, una riorganizzazione della cancelleria e una maggiore razionalizzazione dell’*iter* burocratico, in modo che questo stesso potesse fungere, all’occorrenza, da fonte di criteri certi per stabilire la genuinità di un documento. E tutto questo avvenne con il pontificato di Innocenzo III, attraverso costituzioni e decretali che superarono il vecchio diritto della Chiesa in materia di punizione dei falsariⁱⁱⁱ, l’enunciazione chiara di quelli che la cancelleria avrebbe considerato sicuri *signa falsitatis*^{iv}, e l’introduzione dell’ufficio di *corrector*.

Era a questo ufficiale che, dopo la *prima visio* effettuata per accertare la corrispondenza tra minuta e *mundum*, veniva affidato il controllo del documento *in extenso* quanto a stile e contenuto. Il *corrector* indicava gli eventuali errori sfuggiti all’attenzione dello *scriptor* e le opportune correzioni, che venivano poi effettuate raschiando il luogo interessato e riscrivendo il testo, spesso per mano di uno scrittore diverso da quello che aveva steso il *mundum*^v. È così che dai primi anni del secolo XIII si hanno documenti che presentano, oltre a quelle correnti dello *scriptor*, correzioni su rasura di mano cancelleresca diversa, accompagnate da segni in margine al testo o da annotazioni (*Cor.* nel margine superiore a destra o al centro), che non sempre venivano depennate o raschiate^{vi}.

Un successivo controllo avrebbe potuto dare origine anche alla completa riscrittura del *mundum* se questo avesse presentato troppe o troppo estese rasure, e se non si fosse trattato di *litterae* ordinarie ma di un documento importante per il destinatario, dal quale egli avrebbe potuto trarre ulteriori e indebiti vantaggi operando su rasura delle interpolazioni nel testo, facilitate nella loro riuscita dalla presenza di tante correzioni autentiche.

Queste condizioni certo non allontanarono definitivamente il pericolo della fabbricazione di falsi documenti pontifici o della falsificazione degli autentici^{vii}. Con le innovazioni concernenti il controllo, la modalità di correzione del *mundum* e la valutazione delle imperfezioni esteriori prima della spedizione del documento si venne a creare tuttavia un sistema nuovo, rispetto al quale decisamente si staccano le produzioni di cancelleria degli immediati predecessori di Innocenzo III:

anche quelle di pontefici che si distinsero per l'impegno nella lotta contro i falsari e che furono precursori di metodi innovativi nella critica dell'autenticità dei documenti, come Alessandro III^{viii}.

Della cancelleria di questo pontefice sono 10 i documenti originali che si conservano negli archivi senesi^{ix}: 8 in Archivio di Stato^x, 1 in Archivio Arcivescovile^{xi}, 1 nell'archivio della parrocchia di S. Agata di Asciano^{xii}.

Tranne due di questi^{xiii}, tutti recano correzioni su rasura effettuate dallo *scriptor* durante la stesura del *mundum*^{xiv}. Le correzioni più ordinarie e frequenti sono quelle ottenute raschiando una o più lettere all'interno della stessa parola. Il tipo di errore commesso è spesso accertabile dal profilo della rasura, che segue con precisione quello della lettere cancellate; non di rado, però, il tratteggio delle nuove lettere è ripreso da tratti risparmiati delle precedenti, che risultano tipici e inconfondibili^{xv}.

Più impegnative per lo scrittore sono le correzioni su rasura che coinvolgono più parole di seguito, quando la lunghezza del testo da riscrivere è sensibilmente diversa da quella del testo eliminato. Obbligano a rimpicciolire il modulo delle lettere, senza perdere la proporzione dello spazio tra parola e parola, quelle correzioni fatte per inserire un termine omesso^{xvi}. Laddove appare, invece, un testo breve su rasura di un lungo passo, è possibile supporre una vera e propria sostituzione di formulario. In alcuni casi il testo precedente abraso aveva contenuto almeno il doppio delle lettere del brano riscritto, in altri il quintuplo^{xvii}. L'impegno maggiore dello *scriptor* diviene allora quello di occupare ugualmente il rigo, per non offrire al destinatario occasione e modo di operare delle aggiunte: perciò, se la parola finale del passo riscritto termina con una -s, rotonda, questa viene schiacciata e abnormemente dilatata fino a raggiungere il limite dello spazio abraso; se il nuovo passo contiene una t, la sua traversa viene prolungata assai a destra; mentre s e t da unire con legatura a ponte sono tracciate più distanti del normale^{xviii}.

Erano precauzioni necessarie; in assoluto, però, non sufficienti. Tra questi privilegi senesi che presentano correzioni di cancelleria su rasura, difatti, sono ben due quelli che su rasura recano delle interpolazioni. Si tratta del privilegio del 1175 maggio 6, destinato all'abbazia benedettina femminile di S. Ambrogio di Montecelso, e di quello del 1179 marzo 31, destinato all'abbazia di S. Lorenzo dell'Ardenghesca, presso il fiume Lanzo^{xix}. Senza dover presupporre un nesso causale stretto tra emissione di documenti con correzioni da parte della cancelleria e azioni falsificatrici da parte dei destinatari, si può tuttavia ammettere che una certa correlazione esiste: l'interpolazione ha in tali contesti maggiore probabilità di passare inosservata. Lo conferma, del resto, l'attenzione prestata da parte della stessa cancelleria pontificia nei primi anni del XIII secolo a questo problematico aspetto della spedizione dei documenti, ma tanto più significativamente lo prova, per i nostri due privilegi, il fatto che né la loro edizione moderna né studi storici anche assai recenti che li hanno utilizzati, hanno riconosciuto la loro falsificazione^{xx}.

Le osservazioni critiche necessarie sono innanzitutto di carattere paleografico. Fondamentale è cogliere la differenza di inchiostro e di mano nei diversi luoghi scritti su rasura. Nel periodo in questione difficilmente potremmo aspettarci nel documento altre correzioni di cancelleria, successive a quelle dello stesso scrittore del *mundum*. Gli interventi su rasura di quest'ultimo, d'altronde, sono tali e talvolta così tanti, da lasciare ben pochi dubbi sul giudizio di diversità della mano.

Sia nel privilegio per Montecelso sia in quello per S. Lorenzo le interpolazioni non interessano parti estese del testo: si riducono addirittura, come vedremo, a singole lettere o congiunzioni. Una critica paleografica per la datazione della mano, dunque, ha il suo primo limite nello stretto giro di poche lettere dell'alfabeto. Più in generale, inoltre, essa è ostacolata dal fatto che suo oggetto è una mano atteggiata nell'imitazione di un'altra, quella autentica: l'intento potrà apparire più o meno evidente e l'esito essere più o meno felice. Le ipotesi di datazione della falsificazione, pertanto, si muovono nell'ambito più ampio, documentario e storico, di cui i privilegi e i loro destinatari sono parte.

Riguardo a considerazioni testuali, non possono certamente essere attribuiti alla cancelleria gli errori grammaticali, le incongruenze che a causa di queste 'correzioni' si vengono a generare con il resto della frase, e le novità nel contenuto del dispositivo in contrasto palese con l'interesse

generale della Sede apostolica. Anche se non si può contare su un confronto estremamente preciso — possibile invece per il secolo successivo, con i *privilegia* e le *litterae in forma communis* — la sospetta novità di un dettato può rilevarsi mediante il confronto con gli usi terminologici, grammaticali e sintattici attestati nei luoghi equivalenti dalle formule di altri documenti emessi dalla stessa cancelleria.

Se a ciò, infine, si aggiunge il fatto che con l'osservazione dell'andamento della rasura (piuttosto che con l'esame alla luce di Wood, peraltro utile) si può risalire con sicurezza ad alcune delle lettere raschiate (benché l'interpolatore nella distruzione del testo originale spesso si dimostri meno preciso e più energico dello *scriptor* nelle sue correzioni su rasura), allora la ricostruzione del testo genuino diviene possibile.

Originariamente il privilegio emanato da Alessandro III per l'abbazia di Montecelso confermava la stabilità di tutti i beni — elencati nominativamente — che essa avesse tenuto “iuste et canonice”; concedendo, inoltre, la libera sepoltura presso quel monastero per tutti coloro che lo avessero desiderato, aveva come di norma da quelli escluso gli scomunicati e gli interdetti: “nisi forte excommunicati vel interdicti sint”. L'interpolazione fu effettuata per mutare “iuste et canonice possidet” in “*quoquo modo possidet*”, e “nisi forte excommunicati vel interdicti sint” in “*et forte excommunicati vel interdicti sint*”, provocando in quest'ultimo caso un piccolo pasticcio ‘grafico’ per non crearne uno maggiore^{xxi}.

Grazie alla fortunata circostanza dell'esistenza di una copia autentica coeva del privilegio, effettuata quand'esso ancora conservava le lezioni autentiche del testo, non soltanto si ha la conferma della ricostruzione dei passi distrutti dedotta dalle osservazioni sulle rasure nell'originale, ma si ottiene anche un primo termine *post quem* per la falsificazione: il 1184^{xxii}.

La mano dell'interpolatore è unica; il suo lavoro ha dal punto di vista grafico una certa riuscita; che vi sia stato da parte sua anche un esame non superficiale del testo per seguirne alcune note caratteristiche della scrittura, è evidente^{xxiii}. Indicazioni ulteriori per una collocazione cronologica possono perciò essere ricavate dal contenuto dell'interpolazione e dal contesto documentario in cui il privilegio ci è stato trasmesso. Non si ottiene comunque un'ipotesi più precisa di quella che la falsificazione possa essere avvenuta tra la fine degli anni '80 del secolo XII e la metà del secolo seguente.

La sostituzione di “*quoquo modo*” a “iuste et canonice”, difatti, potrebbe essere stata cercata in occasione di una qualsiasi delle numerose liti che l'abbazia dovette sostenere contro propri monasteri e chiese o contro altri enti ecclesiastici a partire dal 1187^{xxiv} fino alla metà del XIII secolo^{xxv}. Parimenti l'intervento contestuale volto a ‘inventare’ per Montecelso un eccezionale diritto, di poter accogliere anche le sepolture degli scomunicati e degli interdetti, potrebbe essere stato voluto per salvaguardare o incrementare le entrate provenienti dalle offerte per la sepoltura e dai lasciti *mortis causa*, perciò addirsi bene in tempi che avevano visto frequenti ricorsi all'arma spirituale dell'interdetto: nella aspettativa, quindi, di un'altra scomunica dopo quella del 1168 pronunciata contro Siena dal suo stesso vescovo Ranieri, e confermata da Alessandro III nella lotta tra il pontefice e Federico I^{xxvi}, oppure nel periodo intorno alla seconda scomunica di Federico II da parte di Gregorio IX nel 1239, che coinvolse nuovamente la città^{xxvii}.

Poiché i soli documenti di istruzione delle cause di Montecelso che ci siano rimasti, provengono dal suo archivio e sono raccolte di *attestationes* in suo favore^{xxviii}, non si hanno testimonianze di dubbi o sospetti espressi dalle sue controparti a proposito di qualche privilegio *abrasum* presentato dall'abbazia. D'altro canto, contro l'ipotesi che la falsificazione sia stata perpetrata in epoca antica non prova nulla il fatto che nel testo delle sentenze e degli arbitrati di quelle controversie i giudici e gli arbitri dichiarino di aver letto e attentamente esaminato senza rilevare difetto alcuno i privilegi pontifici prodotti da Montecelso: sia perché si tratta di formule necessarie in quei contesti sia perché tutte le sentenze conservate provengono dall'archivio di Montecelso e deliberano in suo favore^{xxix}.

L'abbazia di Montecelso ebbe anche con S. Lorenzo dell'Ardenghesca una lunga vertenza, di cui sono rimaste alcune testimonianze^{xxx}. Essa ebbe luogo per il possesso della chiesa di S. Maria in

Monte presso il castello di Civitella nella diocesi senese, nell'ultimo decennio del secolo XII, quando badessa di Montecelso era Imillia e abate di S. Lorenzo, Strambo, al quale è destinato il privilegio del 1179 marzo 31, il secondo pezzo falsificato tra gli originali senesi di Alessandro III. Anche in questo caso di interpolazione la mano è unica. Dal confronto con la scrittura autentica su rasura dei 6 casi di correzione presenti nel documento^{xxxii}, la sua estraneità alla cancelleria risulta qui molto più evidente che nell'originale falsificato di Montecelso. L'inchiostro utilizzato, inoltre, è assai più scuro.

La falsificazione tocca due luoghi del dispositivo: essi riguardano la concessione delle decime e la disposizione circa il diritto di ordinare monaci e chierici, di dedicare e consacrare chiese e altari.

“Decimationem autem omnem totius allodii, quod idem monasterium habet tam in episcopatu Senensi quam in Vulterano et Grossetano, vobis eas, sicut rationabiliter possidetis, nichilominus concedimus et confirmamus”. Era questo il tenore autentico del privilegio nel primo luogo interpolato, in cui adesso il testo così si presenta: “Decimationem autem omnem totius allodii, quod idem monasterium habet tam in episcopatu Senensi quam in Vulterano et Grossetano, vobis *eam ut* rationabiliter possidatis nichilominus concedimus et confirmamus”. La *-m* di *eam* è scritta su rasura di una lettera, il cui profilo corrisponde perfettamente al tipo di *s* piccola — un poco angolosa e con una breve coda sotto il rigo — che lo *scriptor* di cancelleria traccia in fine di parola. La nuova lettera venne quindi tracciata con un tratteggio molto rigido, a imitazione di un tipo di *m* della scrittura cancelleresca, nella quale talvolta, in fine di parola, il trattino d'uscita orizzontale dell'ultimo tratto verticale prosegue con una piccola coda obliqua, appena discendente sotto il rigo^{xxxii}. Dopo *-m* v'è un brevissimo stacco della rasura; qui la superficie della pergamena si presenta intatta: non è su rasura, difatti, l'archetto formato dal terzo tratto verticale di *-m*. Si riprese a raschiare per distruggere la parola che seguiva alla giusta distanza da *eas*. Di questa furono abrase le prime tre lettere, delle quali la prima era con sicurezza una *s* alta, inconfondibile per il profilo dell'asta che ancora si vede, mentre le ultime due, *-ut*, furono risparmiate e utilizzate: dunque la lezione autentica era *sicut*^{xxxiii}. La *-a-* di *possidatis*, infine, fu inserita dopo avere abraso la precedente *-e-*^{xxxiv}.

L'inciso originario, “vobis eas, sicut rationabiliter possidetis, ... concedimus”, mostra, è vero, una posizione dell'oggetto, “eas, sicut”, non comune rispetto alle usuali: “ut eas rationabiliter habetis / sicut eas rationabiliter possidetis, vobis ... concedimus” etc.. Nel plurale *eas*, inoltre, sembra di vedere una ripetizione del tenore più ricorrente di queste formule, che però nella fattispecie non viene a concordare con *decimationem*, anche se l'oggetto logico è pur sempre la somma di un medesimo diritto esercitato in tre diocesi diverse. Tuttavia la modifica non rappresenta l'esito della correzione di imperfezioni formali: fu certamente il senso, che si volle mutare. Laddove si menziona la concessione e la conferma di percepire le decime dai beni allodiali nelle tre diocesi, si è colta l'occasione per trasformare una clausola ordinaria — “nella misura in cui *rationabiliter* possedete quelle decime” — in una proposizione che non avrebbe più circoscritto e perfezionato dal punto di vista giuridico il senso della disposizione; avrebbe bensì espresso insieme il motivo e il fine della concessione pontificia: “affinché la possediate, quella decima” (*eam* in riferimento più chiaro, così, a *decimationem*). Una proposizione, che all'interpolatore non parve affatto indebolita dal *rationabiliter* che pur in quel modo restava. L'errore che egli per ignoranza di *gramatica* commise o che fu costretto a commettere per mancanza di spazio e temuta imperizia nell'operare la sostituzione di due lettere al posto di una — *ut ... possidatis*, cioè, in un luogo di *ut ... possideatis* — è proprio in quanto tale un segno certo della volontà di modificare con un modo verbale diverso il senso del discorso.

Il dettato originale del secondo luogo interpolato era il seguente: “Sane ordinationes monachorum vel clericorum dedicationesque ecclesiarum et consecrationes altarium a quocumque volueritis suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit ... “. Il testo della formula (che può avere anche *malueritis* al posto di *volueritis*) si presenta falsificato in questo modo: “Sane ordinationes monachorum vel clericorum dedicationesque ecclesiarum et consecrationes altarium a *diocesano* si volueritis suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit ...”. *Diocesano* è scritto sulla rasura di una parola di otto lettere al massimo; la prima aveva l'occhiello a sinistra e l'asta discendente sotto il rigo, piegata ad angolo ottuso verso sinistra: si trattava, cioè, della *q* nella forma cancelleresca

attestata dalla scrittura originale. L'occhiello della *q* è stato utilizzato dall'interpolatore per tracciare, ripassandolo, quello della sua *d*-. Come mostra ancora la traccia della rasura e un tratto superstite dell'asta discendente, era una *q* anche la penultima lettera della parola raschiata, cui seguiva un ultimo elemento, tutto contenuto nella fascia mediana dello schema di scrittura. Pertanto: *quocumq(ue)*, col segno abbreviativo a forma di *9* sul rigo, dopo *-q-* per *-(ue)*, come ricorre nella scrittura autentica del documento^{xxxv}. Dopo *diocesano*, si fu aggiunto occupando l'originario spazio di separazione tra *quocumq(ue)* e *volueritis*, cosicché le parole adesso appaiono l'una attaccata all'altra^{xxxvi}. La scrittura autentica di *volueritis* è stata mantenuta: se ne è ripassata solo la *v*-, per ridurre l'effetto di stacco dato dal tono assai più scuro dell'inchiostro usato nell'interpolazione^{xxxvii}.

La mano non cancelleresca si tradisce ancor più in questo secondo luogo: per la *-n-* tracciata con una piccola coda discendente sotto il rigo (che qualche volta presenta la *m* finale di parola nella scrittura cancelleresca) e per la forma delle due *-s-*, in *diocesano* e in *si*, il cui tratteggio non mostra atteggiamento alcuno ma corrisponde a quello normale della scrittura notarile della fine del secolo XII e dei primi decenni del XIII in questo territorio.

Il senso neutro della formula "Sane ordinationes ... a quocumque volueritis suscipietis episcopo" viene sensibilmente modificato, perché ne potesse assumere un altro che avesse l'evidenza di un vantaggio concesso all'abbazia: di poter scegliere se volere oppure no ricevere dal vescovo diocesano il diritto di ordinare monaci e chierici e di dedicare e consacrare chiese e altari.

Quale potrebbe essere stato il contesto storico di queste due operazioni, resta una domanda senza risposta certa. Come si è visto, però, nel caso di S. Lorenzo il dato paleografico può dare un orientamento per la datazione della falsificazione: tra la fine secolo XII e i primi decenni del XIII.

Ora, della lite che proprio in questo periodo oppose S. Lorenzo a Montecelso le fonti rimaste ci parlano abbastanza diffusamente^{xxxviii}. La *narratio* della sentenza con cui la causa venne definita nel 1197^{xxxix} non rende tuttavia conto dello sviluppo delle argomentazioni e della precisa sequenza di prove prodotte dalle parti; se ne deduce solo che le questioni principali su cui esse si contrapposero, furono due: il possesso della chiesa di S. Maria in Monte presso Civitella, che entrambe le abbazie sostenevano d'avere secondo diritto; la concessione da parte del vescovo di Siena di un *lapidem benedictum* — per l'edificazione di un battistero in quella stessa chiesa — che l'abbazia di Montecelso rivendicava, negando in questo modo che S. Lorenzo potesse avere ricevuto dallo stesso vescovo il diritto di decima e il diritto di amministrare il battesimo per un'altra chiesa di Civitella^{xl}. Oltre un semplice accostamento tra questi due motivi e il senso visto per le interpolazioni operate da S. Lorenzo sul suo privilegio, obiettivamente non è possibile andare^{xli}.

Si ha notizia di un'altra causa per la percezione di decime, definita da arbitri designati dal pontefice nel 1223: essa opponeva l'abate di S. Lorenzo al pievano di Ancaiano^{xlii}. Gli stessi furono poi protagonisti di un'altra lite per il diritto di ordinare il chierico nella chiesa di Monteverdi, decisa circa un anno più tardi^{xliii}. Solo supponendo un'origine contestuale delle due vertenze tra l'abate e il pievano — l'interpolazione è, come si è visto, di mano unica — e una loro definizione poi in sedi separate, si potrebbe ipotizzare un legame tra queste e la falsificazione, anche se i documenti in proposito non parlano di privilegi adottati come prove ed esaminati.

Dall'esame dei privilegi di Alessandro III conservati negli archivi senesi almeno un dato nuovo, dunque, si può ritenere acquisito: la falsificazione del privilegio per S. Lorenzo dell'Ardenghesca del 1179 marzo 31, che va ad aggiungersi a quella del privilegio per Montecelso del 1175 maggio 6.

I limiti delle ipotesi presentate per una loro spiegazione sono in parte dovuti al particolare tipo di interpolazioni operate sui documenti. Per la ricerca delle motivazioni di un falso documentario è difatti diversa — benché sempre troppo avara di spunti — la condizione di lavoro creata dal caso di un falso in forma di originale o di un originale falsificato mediante vere e proprie aggiunte di disposizioni nuove, di nuove chiese e beni nell'elenco dei possessi che solitamente questi privilegi contenevano per la conferma.

I ritocchi del dettato che abbiamo visto riescono invece, con pochi interventi operati all'interno delle formule più ordinarie, a capovolgerne il senso. Essi certamente testimoniano di una pratica

falsificatrice modesta e prudente — non per questo meno subdola — da parte di abbazie di mediocre entità, molto probabilmente prive di *scriptoria*. Ma sono anche segno del modo minuzioso in cui questi testi venivano letti e, nella loro ottimale condizione di originali recanti correzioni di cancelleria — non senza riguardo alle loro caratteristiche estrinseche più evidenti — fraudolentemente ‘corretti’ dai loro destinatari: o perché servissero meglio da fonti di diritto o con lo scopo preciso di produrli in determinate contese. E in tali occasioni doveva essere poi da parte degli arbitri altrettanto minuziosa — benché priva di scrupoli critici formali — l’interpretazione del contenuto dei documenti, se a Montecelso come a S. Lorenzo si poteva sperare di fondare con quelli le proprie ragioni, modificandone ad arte soltanto passi assai brevi.

A P P E N D I C E

ALEXANDRI PAPAE III PRIVILEGIUM

1179 marzo 31, Laterano

Papa Alessandro III, come i suoi predecessori Eugenio III e Adriano IV, accoglie sotto la protezione della Sede apostolica il monastero di S. Lorenzo presso il fiume Lanzo. Conferma inoltre tutte le sue chiese, i beni e le decime possedute nelle diocesi di Siena, Volterra e Grosseto. Concede infine tra gli altri diritti quello di ordinare monaci e chierici, di dedicare e consacrare chiese e altari.

Originale falsificato, ASS, Diplomatico, S. Maria degli Angeli di Siena, 1178 marzo 31 [A]. Sul verso, mano sec. XIII ex.: “Brivilegio anticho de sa·Lorenço”; mano forse dello stesso sec.: “Conventus della [.]osie (*lett. incerta*) VIII”; mano sec. XIV(XV in.?): “Brivilegio del’abbadia di sancto Lorenço et divisa in questo brivilegio che non àne la detta abadia nel castello di sancto Lorenço né nela corte se non due parti et l’altro brivilegio di Giugnano ne dae al dicto Iugnano lo terço; sia ben guardato questo per ciò che conforta la ragione del terço che noi demandiamo in dicto sancto Lorenço et nela corte”; mani secc. XVII-XVIII: “Alessandro III”, “Privilegio della badia di sancto Lorenzo 1178”, “N. 7”, “1178”, “Alessandro III sommo pontefice con la presente bolla data l’anno vicesimo del suo pontificato ordina che sia scomunicato chiunque perturberà l’abbadia e’ religiosi di S. Lorenzo e che riterrà beni ad essa spettanti, pigliando sotto la sua protezione la detta abbadia e sue pertinenze e chiese ad essa connesse, che ne numera molta. È diretta all’abate Strabo. Anno 1178”; secc. XIX-XX: “Angeli di Siena 31 marzo 1178”. Sul recto, margine sup., mano secc. XII-XIII: “Andree”; una mano dei secc. XVII-XVIII ha, al di sopra del primo rigo, trascritto le *elongatae* fino a “iuxta”.

Edizione: KEHR, *Bolle pontificie*, pp. 84-87, Nr. 7.

Regesti: JL 13354; LISINI, p. 98 (alla data 1178 marzo 31); KEHR, *III*, pp. 266-267, Nr. 5; SCHNEIDER, p. 109, Nr. 288.

Pergamena con strappi e fori lungo i segni delle pieghe, e una rosura all’interno, nella parte superiore; in quella inferiore, diverse abrasioni accidentali. Qui, per una estesa zona, la pergamena presenta una superficie più scura e ruvida che ha determinato al momento della scrittura il cambiamento di tonalità dell’inchiostro che si nota, in particolare, alla fine della sottoscrizione del prete cardinale Vivianus. Per il resto, l’inchiostro è scolorito e talora caduto in diversi punti lungo le pieghe. Rigatura a secco. La plica è spiegata e arrotolata; la *bulla* e la cordicella sono perdute. Nella *rota* la crocella è di mano del pontefice; meno evidente e sicura, l’autografia di *E-* in *Ego* della sua sottoscrizione. Senza necessariamente escluderla per tutti i *signa crucis*, l’autografia nelle sottoscrizioni dei cardinali si rileva con certezza — per la diversità d’inchiostro, l’allineamento e il tratteggio — almeno nei seguenti casi: nella croce e in *Ego Arduinus* nella

sottoscrizione di questo prete cardinale; nella croce e in *E-*, in quella del diacono Iacintus; nella croce in quelle di Arditio, Rainerius e Bernardus. Nel rigo di datazione l'autografia del cancelliere si esercita nella iniziale *A-* del nome, in inchiostro assai più scuro e con un tratteggio dal peso sensibilmente diverso.

Nella colonna delle sottoscrizioni dei preti cardinali le righe vuote sono: 1 prima della sottoscrizione di Iohannes dei SS. Giovanni e Paolo; 3 tra quella di Iohannes di S. Anastasia e quella di Petrus; 1 tra quella di Vivianus e quella di Hugo. Nella colonna delle sottoscrizioni dei diaconi: 1 tra la sottoscrizione di Arditio e quella di Rainerius; 4 tra quella di Rainerius e quella di Bernardus; 2 dopo la sottoscrizione di Bernardus.

L'indizione e gli anni di pontificato corrispondono al 1179; ma l'anno di incarnazione indicato è MCLXXVIII. Poiché la cancelleria adotta il calcolo dell'incarnazione secondo lo stile fiorentino, si può supporre una svista (cf. BRESSLAU, I, pp. 437-438): a soli 6 giorni dall'inizio del nuovo anno, è verosimile che si potesse per errore continuare a scrivere la cifra dell'anno vecchio.

In questo di Alessandro III sono ricordati i precedenti privilegi di Eugenio III del 1145 (ASS, Dipl., S. Maria degli Angeli, 1145 novembre 17 [A]; JL 8791; ediz. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta*, III, p. 72, Nr. 69) e di Adriano IV del 1157 aprile 22, ritenuto inizialmente un *deperditum*, poi ritrovato dallo stesso Kehr nell'Archivio di Stato di Bologna (JL —; ediz. KEHR, *Nachträge II*, pp. 244-246, Nr. 12, su trascrizione di F. Gaudenzi). Il privilegio di Adriano IV ha in comune con questo di Alessandro III solo l'elenco delle chiese e dei beni, con alcune varianti nelle formule usate; mentre le decime confermate, possedute allora da S. Lorenzo, erano solo quelle della diocesi di Siena.

Alle note *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, *r*, i luoghi interpolati.

* Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Strabo ^a abbati monasterii sancti Laurentii iuxta fluvium qui Anso dicitur siti eiusque fratribus tam presentibus quam futu[r]is regularem vitam professis. In perpetuum * | Effectum iuxta ^b postulantibus indulgere et vigor equitatis et ordo exigit rationis, presertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat et veritas non relinquit. Quapropter dilecti | in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus et predecessorum nostrorum felicis memorie EUGENII et ADRIANI Romanorum pontificum vestigiis inherentes prefatum monasterium | in quo divino mancipati ^c estis obsequio, quod specialiter beati Petri iuris existit, sub eiusdem beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis ^d | siquidem statuentes ut ordo monasticus ^e, qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur ^f. | Preterea ^g quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonicè possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione filiorum seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam | sancte Trinitatis de Orgia et hospitalem domum eiusdem loci cum omnibus pertinentiis suis; [e]cclesiam de Monte Sizi cum [omnibus pert]inentiis suis; i[u]s quod hab[et]is in ecclesia de | Stiliano; ecclesiam de Modani cum omnibus pertinentiis suis; castrum de Ci[v]itella cum suis appendiciis et cum duabus ecclesiis in ipso ^h constructis, ecclesiam | videlicet sancti Sebastiani infra castrum positam, ecclesiam sancti Materni extra castrum sitam; duas portiones de castello et curte Montis Viridis; ecclesiam de | Signano et tres portiones ipsius ville; ecclesiam sancti Donati cum rebus ad ipsam pertinentibus; ecclesiam ⁱ sancti Bartholomei de Lampognano ^l cum ipsa villa; ecclesiam sancti Anastasii | et ipsius castri duas partes; ecclesiam sancti Andree de Suvarella cum ipsa villa; ecclesiam sancti Laurentii et eiusdem castelli duas partes. Decimationem autem omnem totius | allodii, quod idem monasterium habet tam in episcopatu Senensi quam in Vulterano et Grossetano, vobis eam ^m ut ⁿ rationabiliter possidatis ^o nichilominus concedimus et confirmamus. | Sane ordinationes monachorum vel clericorum dedicationesque ecclesiarum et consecrationes altarium a diocesano ^p si ^q volueritis ^r suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam | atque communionem apostolice sedis habuerit et ea gratis et absque pravitare aliqua vobis voluerit exhibere; alioquin

liceat vobis catholicum quemcumque ^s malueritis adire antisti|tem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem reci|pere et in vestro monasterio absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in loco vestro professionem fas sit de | eodem loco absque licentia abb[a]tis sui, nisi obtentu artioris religionis discedere, discedentem vero sine communium ^t litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Sepulturam | quoque ipsius loci liberam ^u esse conced[i]mus ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati ^v vel interdicti s[in]t, nullus obsistat, salva | tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet subreptionis | astutia seu violentia prepon[a]tur nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Prohi|bemus autem ut nullus episcoporum quascumque exactiones eidem monasterio vel ecclesiis pertinentibus ad ipsum imponat vel nova et indebita gravamina ei vel ecclesiis suis audeat irrogare. Decernimus | ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia in|tegra et illibata serventur eorum pro quorum gubernatione de sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et in supradictis ecclesiis dyocesanorum episcoporum | canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita ^z, nisi reatum suum | congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et | domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi quatinus et hic fructum | bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. *Amen. Amen. Amen*.

(RF) Ego Alexander catholice Ecclesie episcopus subscripsi. (BV)

+ Hubaldus Hostiensis episcopus subscripsi.

+ Ego Iohannes presbiter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii subscripsi.

+ Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sancte Anastasie subscripsi.

+ Ego Petrus presbiter cardinalis tituli sancti Grisogoni subscripsi.

+ Ego Vivianus presbiter cardinalis tituli sancti Stephani in Celio monte subscripsi.

+ Ego Hugo presbiter cardinalis tituli sancti Clementis ^{a'} subscripsi.

+ Ego Arduinus presbiter cardinalis tituli sancte Crucis Ierusalem subscripsi.

+ Ego Iac(intus) diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmidyn subscripsi.

+ Ego Arditio diaconus cardinalis sancti Theodori subscripsi.

+ Ego Rainerius diaconus cardinalis sancti Georgii ad Velum Aureum subscripsi.

+ Ego Bernardus diaconus cardinalis sancti Nicholai in Carcere Tulliano subscripsi.

Dat. Laterani per manum Alberti sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii II K(a)l(endas) aprilis, indictione XII^a, incarnationis dominice anno M^oC^oLXX^oVIII^o, pontif[i]catus vero domni Alexandri pape III ^{b'} anno XX^o.

(BD)

a Così A; -b- su rasura

b Così A

c -t- corr. dall'asta ascend. di un'altra lettera

d p- corr. da q

e Precede m- la rasura di una lettera
f-t(er) observet(ur) su rasura
g-ret(ere)a su rasura; P- aggiunto in margine
h-o corr. da is, abradendo -s e chiudendo un occhiello da i-
i e- corr. dall'asta ascend. di un'altra lettera
l L- corr. dall'asta ascend. di un'altra lettera
m -m su rasura di una lettera, mano e inchiostro diversi
n ut corr. da sicut abradendone le prime tre lettere
o -a- su rasura di una lettera, mano e inchiostro diversi
p diocesano su rasura di 8 lettere (la prima e la penultima, una q), mano e inchiostro diversi
q si aggiunto sul rigo, mano e inchiostro diversi
r v- ripassato, mano e inchiostro diversi
s A quecu(m)q(ue)
t Su -o- segno abbr. superfluo
u -b- corr. da h
v La seconda -c- corr. da t
z La seconda -m- corr. da o
a' A Clemetis con -me- in nesso
b' I- su rasura

* Questo saggio è stato realizzato nell'ambito del programma di ricerca scientifica MURST 60% "Studio ed edizione delle fonti documentarie medioevali di area senese", diretto presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Siena dal Prof. Silio P. P. Scalfati.

SIGLE E ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE UTILIZZATE NEL TESTO E IN APPENDICE:

AAS = Archivio Arcivescovile di Siena

ASF = Archivio di Stato di Firenze

ASS = Archivio di Stato di Siena

BRESSLAU, I = H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, Leipzig, de Gruyter, 1912².

Carte Montecelso = *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1992 ("Fonti di Storia Senese").

JL (seguito dal numero di regesto) = *Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, ed. P. JAFFÉ, 2. ed. correctam et auctam auspiciis G. Wattenbach curaverunt S. Löwenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald, II (cur. S. LÖWENFELD), Lipsiae, Veit, 1888 (rist. Graz 1956).

KEHR, *Bolle pontificie* = P. F. KEHR, *Le bolle pontificie che si conservano negli archivi senesi*, "Buletino Senese di Storia Patria", VI, 1899, pp. 51-102 (ora anche in ID., *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia*, I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1977, pp. 453-504).

KEHR, III = P. F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia. III: Etruria*, Berlin, Weidmann, 1908.

KEHR, *Nachträge II* = P. F. KEHR, *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens. II*, "Nachrichten der k. Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, philolog.- hist. Kl.", 1908, pp. 223-304 (ora anche in ID., *Papsturkunden in Italien*, cit., V, pp. 61-142).

LISINI = A. LISINI, *R. Archivio di Stato di Siena. Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250*, Siena, 1908.

PFLUGK-HARTTUNG, *Acta*, III = J. v. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta Pontificum Romanorum inedita*, III, Stuttgart, Kohlhammer, 1886 (rist. Graz 1956).

SCHNEIDER = F. SCHNEIDER, *Regestum Senense. Die Regesten der Urkunden von Siena, I: bis zum Frieden von Poggibonsi. 713-30 Juni 1235*, Roma, Loescher, 1911 ("Regesta Chartarum Italiae", VIII).

ⁱ A. R. NATALE, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatistica in pergamene santambrosiane del principio del secolo XIII*, "Archivio Storico Lombardo", 75-76, 1948-49, pp. 25-42. Il passo citato è tratto dal documento edito a p. 40.

ⁱⁱ In generale si veda BRESSLAU, I, p. 15 sgg.. Casi di riuscita critica medioevale che attestano l'esistenza di un senso critico — pur con il limite sopra detto — sia nelle cancellerie maggiori, pontificia e imperiale, sia in quelle minori sono raccolti in H. FOERSTER, *Beispiele mittelalterlicher Urkundenkritik*, "Archivalische Zeitschrift", 50-51, 1955, pp. 301-318: un caso di privilegio "abrasum et corruptum" criticato nella cancelleria pontificia, a p. 308.

ⁱⁱⁱ V. P. HERDE, *Die Bestrafung von Fälschern nach weltlichen und kirchlichen Rechtsquellen*, in *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica: München 16-19 Sept. 1986*, II, Hannover, Hahn, 1988 ("Monumenta Germaniae Historica, Schriften", 33, 2), pp. 596 sgg..

^{iv} Si trattava, in sostanza, di tutta una serie di anomale condizioni di attacco della *bull*a, la presenza di rasure e, nel testo, *novitates* rispetto allo *stilus curiae*: per le fonti si rimanda ancora a HERDE, *Die Bestrafung*, cit., p. 598, n. 79. Un bell'esempio di critica dei caratteri estrinseci e intrinseci di presunte *litterae* pontificie, stante ormai l'organizzazione cancelleresca voluta da Innocenzo III, è il caso fiorentino pubblicato in R. DAVIDSOHN, *Process wegen Fälschung einer päpstlichen Bulle 1216*, "Neues Archiv", 19, 1894, pp. 232-235.

^v V. P. HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Kallmünz, Laßleben, 1961 ("Münchener historische Studien, Abt. geschichtliche Hilfswissenschaften", I), p. 147 sgg.; T. FRENZ, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, ed. ital. cur. S. Pagano, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1989 ("Littera Antiqua", 6), pp. 80-81.

^{vi} V. HERDE, *Beiträge*, cit., pp. 177-180; P. ACHT, *Kanzleikorrekturen auf Papsturkunden des 13. und 14. Jahrhunderts*, "Folia Diplomatica", I, 1971, pp. 9-22.

^{vii} Il limite di fondo restò quello di una critica che poteva esercitarsi con una certa sicurezza solo sui documenti contemporanei emessi dalla cancelleria, ma anche in questo caso potevano esistere motivi di perplessità e incertezze da parte degli stessi ufficiali, come mostrano i casi ricordati in HERDE, *Beiträge*, cit., pp. 72-79, che occorsero in una cancelleria ulteriormente perfezionata sotto questo aspetto, come quella di Innocenzo IV. Successivamente i criteri di autenticità enunciati sotto Innocenzo III ebbero tale diffusione e furono oggetto di tanta discussione, che poterono paradossalmente essere utilizzati come efficace 'guida' alla fabbricazione di passabili falsi: v. HERDE, *Die Bestrafung*, cit., p. 598.

^{viii} È noto il procedimento 'diplomatistico' con cui nel 1171 Alessandro III pervenne alla dimostrazione della falsità di una *bull*a che si voleva di Leone IX. Altrettanto noto, però, è il fallace argomento sul quale egli fondò la dimostrazione della non genuinità di un presunto privilegio di papa Zaccaria (certamente falso, ma non perché la pergamena si mostrava troppo pcco antica, come sostenne Alessandro III, bensì perché il documento avrebbe dovuto essere su papiro): v. BRESSLAU, I, pp. 17-18, n. 6.

^{ix} Per aver notizia anche delle copie, v. KEHR, *Bolle pontificie*. Documenti di certa provenienza senese, in qualche caso veri e propri fondi, non sono mai confluiti negli archivi della città; tra questi, anche un originale di Alessandro III del 1178 aprile 14 per S. Salvatore della Selva al Lago, conservato nella Staatsbibliothek di Berlino, che ovviamente non viene incluso in questo esame. Dall'edizione che ne ha dato A. HESSEL, *Le bolle pontificie anteriori al 1198 per S. Leonardo "de lacu Verano"*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", VIII (1901), pp. 339-341, IV (anche in KEHR, *Papsturkunden in Italien*, cit., III, pp. 229-240) parrebbe almeno di poter concludere, per le lezioni su rasura segnalate dall'editore, che si tratti di correzioni di cancelleria (v. in particolare nota d'apparato a, p. 339; note a, b, p. 340). Per le collocazioni aggiornate dei documenti senesi a Berlino v. B. SZABÓ-BECHSTEIN, *Die Sieneser Urkunden der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin (12.-18. Jh.)*. *Die Fonds S. Leonardo al Lago, S. Salvatore di Leceto, S. Maria del Carmine und Piccolomini*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 55/56 (1976), pp. 159-199.

^x ASS, Diplomatico: R. Acquato Piccioli, 1167 gennaio 10, *litterae* (JL 11672); S. Eugenio, 1172 dicembre 24, *privilegium* (JL 11913); Legato Bichi Borghesi, 1175 maggio 6, *privilegium* (JL 12517); Biblioteca Pubblica, 1176 giugno 19, *privilegium* (JL 12715); Riformagioni (Balzana), 1177 maggio 19, *privilegium* (JL 12843); S. Eugenio, 1177 settembre 16, *litterae* (JL —) e 1177 settembre 18, *litterae* (JL 12937); S. Maria degli Angeli, 1178 marzo 31, *privilegium* (JL 13354).

^{xi} AAS, Diplomatico, Nr. 5, 1177 novembre 2, *privilegium* (JL 12738).

^{xii} Archivio parrocchiale di S. Agata di Asciano, Diplomatico, 1178 aprile 22, *privilegium* (JL 13053). Il documento fu segnalato in KEHR, *Bolle pontificie*, e successivamente ne fu data l'edizione su trascrizione di Fedor Schneider in KEHR, *Nachträge II*, pp. 263-264, Nr. 22. Ma dell'esistenza del privilegio, in seguito, non si ebbero più tracce in quell'archivio: il documento fu ritrovato solo nel 1990 per puro caso, piegato in quattro dentro a un libro, dal proposto di S. Agata, don Silvano Dominici, durante un riordinamento dell'archivio parrocchiale, di cui questo prezioso originale costituisce tuttora l'unico pezzo sciolto su pergamena di epoca medioevale. M'è gradito ringraziare qui don Silvano, che con una cortesia indimenticabile mi ha permesso di esaminare agevolmente il documento.

^{xiii} ASS, Dipl., S. Eugenio, 1177 settembre 16; Archivio parrocchiale di S. Agata di Asciano, 1178 aprile 22: in quest'ultimo, non si può dire se *p*-di *plebem* al r. 3 sia corretta su rasura o se sia scritta su abrasione accidentale, per la generale condizione della superficie della pergamena.

^{xiv} L'estensione dei luoghi raschiati e riscritti varia e il loro numero si mantiene in quasi tutti i casi sotto la decina. Si raggiunge il numero di ben 20 luoghi diversi del documento interessati da correzioni su rasura solo nel caso del privilegio ASS, Dipl., Legato Bichi Borghesi, 1175 maggio 6 (privilegio per l'abbazia di Montecelso, di cui si dirà più avanti).

^{xv} Si tratta in genere di errori di desinenza; di omissioni di vocale; di trascrizioni di consonanti scempie anziché doppie; di salti di parola corretti subito dopo la lettera iniziale della parola errata (es. ASS, Dipl., S. Eugenio, 1172 dicembre 24, ultimo rigo: *tertio decimo* con *t*- corr. abradendo l'asta di una *d* e tracciando sul tratto sin. del suo occhiello il breve tratto verticale); di voci verbali trascritte al tempo sbagliato (es. ASS, Dipl., Riformagioni, 1177 maggio 19, r. 11: *facitis* corr. da *fecistis* abradendone la *-e-* e correggendo in *a*, abradendone la *-s-* e parte della *-t-* in legatura a ponte, quindi unendo con un filetto *faci-* a *-tis*).

^{xvi} Per es. in ASS, Dipl., Biblioteca Pubblica, 1176 giugno 19, al r. 19 originariamente v'era scritto *recolende predecessor* (ancora evidente, il profilo delle due *-d-*); l'inserzione dell'omesso *memorie* è avvenuta abradendo *recolende prede-*,

quindi riscrivendo (modificando il modulo, avvicinando le parole, introducendo un'abbreviazione) *recolende memorie p(re)de-*. Nello stesso documento l'omissione di uno o pochi elementi, che non è possibile identificare, deve essere stata all'origine della rasura anche nel rigo di datazione, dove ora si legge *XIII Kl. iul. indictio(n)e VIII incarnatio(n)is*. Lo stesso potrebbe dirsi per ASS, Dipl., Riformagioni, 1177 maggio 19, r. 13, in cui *ab eius latere destinatus vel de mandato suo preter* riesce ad essere contenuto, ravvicinando solo un poco le parole, nella lunghezza del più breve testo precedente abraso.

^{xvii} AAS, Dipl. Nr. 5, 1177 novembre 2, r. 7: *qui pro tempore fuerit nullus* su rasura di almeno 44-45 lettere. ASS, Dipl., Legato Bichi Borghesi, 1175 maggio 6, v. l'ediz. più recente in *Carte Montecelso*, Nr. 42, p. 95, n. m: *sicut eas* con *-t eas* su rasura di almeno 22 lettere.

^{xviii} Nel passo del privilegio dell'AAS citato nella nota precedente (*qui pro tempore fuerit nullus*) la *-s* di *nullus* si estende per uno spazio di circa 22 lettere. Per il privilegio ASS, Dipl., Legato Bichi Borghesi, sempre citato nella nota precedente, v. ancora l'ediz. in *Carte Montecelso*, Nr. 42, le osservazioni a p. 89 e le note d'apparato *d, m, r*.

^{xix} Rispettivamente ASS, Dipl., Legato Bichi Borghesi, 1175 maggio 6 (citato nelle due note precedenti) e *ibid.*, S. Maria degli Angeli, 1178 marzo 31.

^{xx} Il privilegio per Montecelso, prima della nuova edizione in *Carte Montecelso*, Nr. 42, era stato edito in KEHR, *Bolle pontificie*, pp. 77-81, Nr. 5, insieme a quello per S. Lorenzo (*ibid.*, pp. 84-87, Nr. 7) e quest'ultimo figura tra le fonti di P. ANGELUCCI MEZZETTI, *Un'abbazia benedettina nella maremma senese: S. Lorenzo dell'Ardenghesca (secoli XII-XV)*, "Bollettino della Società Storica Maremmana", 50, 1987, p. 21, n. 39, che peraltro sembra non conoscere (v. *ibid.*, p. 21, n. 39 e tabella a p. 22) un precedente, importante privilegio per la storia di questa abbazia, quello di Adriano IV del 1157 aprile 22, ritenuto a lungo perduto e conservato a Bologna (v. KEHR, *Nachträge II*, pp. 244-246, Nr. 12). Del privilegio per S. Lorenzo una nuova edizione viene data qui, in Appendice.

^{xxi} L'interpolatore su rasura di "nisi |" scrive in realtà, "et f |": interrompe, cioè, e lascia sospesa alla fine del rigo la scrittura della parola *forte*, perché la sua prosecuzione avrebbe poi richiesto la rasura dello stesso termine nella ripresa, a rigo nuovo, del testo genuino; quindi, tutta una serie di aggiustamenti a catena complicati a farsi. Per tutto il resto si rimanda all'edizione del privilegio in *Carte Montecelso*, Nr. 42 e alle osservazioni critiche in proposito a pp. 88-90.

^{xxii} L'esistenza di questa copia del 1184 ottobre 2 in ASF, Diplomatico, S. Pier Maggiore, 1175 maggio 5, era nota sin dal 1903, ma una collazione con l'originale senese non era mai stata finora effettuata. La sua edizione integrale è in *Carte Montecelso*, Nr. 42; v. in proposito anche *ibid.*, p. XX.

^{xxiii} *Quoquo modo* su rasura dell'autentico *iuste et canonice* — che tra l'altro conteneva la legatura *-st-* a ponte — occupa uno spazio di gran lunga minore rispetto a quello del passo abraso. L'interpolatore copre lo spazio avanzato con un tratto di riempimento a forma di *s* rotonda rovesciata, allungata e sinuosa nella stessa misura in cui lo sono diverse *-s* in fine di parola in quelle correzioni autentiche su rasura del testo, che per lo *scriptor* avevano presentato lo stesso inconveniente; quel tratto doveva appunto confondersi, nell'intenzione dell'interpolatore, tra le correzioni dello *scriptor*: v. *Carte Montecelso*, Nr. 42, nota d'apparato *r*.

^{xxiv} Anno in cui è attestata per la prima volta una controversia: quella tra Montecelso e il suo monastero dipendente di S. Maria in Colle nel Chianti, oggi località Badiola: *Carte Montecelso*, Nr. 46, pp. 101-104. È per errore che in *ibid.*, Indice V, alla voce *Colle* compare l'indicazione "Colle di Val d'Elsa": che si tratti di Colle nel Chianti è del resto indicato sempre dai riferimenti bibliografici riportati nelle note di presentazione dei documenti riguardanti il monastero di S. Maria. L'alternativa tra Colle di Val d'Elsa e Colle nel Chianti per l'identificazione di questo monastero dipendente da Montecelso è data per Colle *sub indice* in *MGH. Diplomata regum et imperatorum Germaniae. Tomus X. Pars IV: Friderici I diplomata inde ab a. MCLXXXI usque ad a. MCXC*, bearb. v. H. APPELT, Hannover, Hahn, 1990 (in cui è edito il privilegio di Federico I per Montecelso del 1 agosto 1185, Nr. 44 dell'edizione *Carte Montecelso*). Ma essendo S. Maria in Colle nella diocesi di Fiesole, tale alternativa non ha motivo di porsi.

^{xxv} Cf. *Carte Montecelso*, p. XV.

^{xxvi} R. DAVIDSOHN, *Siena interdetta sotto un papa senese*, "Bullettino Senese di Storia Patria", V, 1898, pp. 63-70.

^{xxvii} Cf. E. SESTAN, *Siena avanti Montaperti*, in Id., *Italia medievale*, Firenze, Edizioni scientifiche italiane, 1967, p. 189 (anche in "Bullettino Senese di Storia Patria", LXVIII, 1961, pp. 28-74).

^{xxviii} In alcune di queste testimonianze di parte, il riferimento al testo dei privilegi è tra l'altro particolarmente enfatizzato: così in quella del 1220 della stessa badessa di Montecelso, Duchessa, la quale sostiene il proprio diritto di eleggere il pievano della pieve di Martura "quia continentur in privilegiis Romanorum pontificum [...] quod potest disporre et ordinare dictam domum secundum suam voluntatem"; o ancora nella dichiarazione di Pace Guidi di Montecelso, il quale nel 1251, a proposito dei diritti dell'abbazia sulla chiesa di S. Martino di Quarto, sostiene di aver letto "in privilegio papali dicti monasterii [scil. Montecelso] quod dictam ecclesia sancti Martini de Quarto erat subiecta ipsi monasterio": v. *Carte Montecelso*, Nr. 73, p. 182 e Nr. 125, p. 275.

^{xxix} V. *Ibid.*, Nr. 46, 58.

^{xxx} V. *Ibid.*, p. XV, n. 21.

^{xxxi} V. l'edizione data qui in Appendice, note d'apparato *a, e, f, g, h, b'*: a questa si farà d'ora innanzi riferimento.

^{xxxii} V. Appendice, n. *m*.

^{xxxiii} V. *Ibid.*, n. *n*.

^{xxxiv} V. *Ibid.*, n. *o*.

^{xxxv} V. *Ibid.*, n. *p*.

xxxvi V. *Ibid.*, n. q.

xxxvii V. *Ibid.*, n. r.

xxxviii La lite è attestata in cinque documenti tra le carte di Montecelso: v. *Carte Montecelso*, Nr. 47, 49, 50, 51, 60. Il Nr. 47 e il Nr. 51, tra l'altro, suscitano parecchi dubbi e anche il sospetto possa trattarsi, rispettivamente, di un originale falsificato e di un falso in forma di copia autentica, perpetrati da Montecelso proprio a causa di questa controversia: v. *ibid.*, Nr. 47 e 51, note di presentazione.

xxxix V. *Ibid.*, Nr. 50.

xl V. *Ibid.*, Nr. 50, p. 114.

xli Quello di Alessandro III non dovette essere stato, tra l'altro, l'unico privilegio presentato in quella vertenza dall'abbazia di S. Lorenzo, perché esso ancora non menzionava tra i beni confermati la contesa chiesa di S. Maria, che invece figura nell'elenco dei beni confermati sempre allo stesso abate Strambo in un successivo privilegio (ASS, Dipl., S. Maria degli Angeli, 1194 aprile 17: ediz. in KEHR, *Nachträge II*, Nr. 41, p. 299), emanato da Celestino III nel 1194: nello stesso anno, in cui la medesima chiesa apparirebbe donata dai conti di Civitella, suoi patroni, all'abbazia di Montecelso (v. *Carte Montecelso*, Nr. 47). Tuttavia, se la falsificazione fosse davvero avvenuta in questo contesto, non farebbe difficoltà supporre che le modifiche desiderate da S. Lorenzo fossero parse attuabili solo sul primo e non sul secondo privilegio, e che i due documenti fossero risultati così completarsi, per lo scopo, nel modo migliore. Proprio dal testo del privilegio di Celestino III del 1194 — “... et consecrationes altarium a diocesano suscipietis episcopo ...” — potrebbe essere stato addirittura preso il suggerimento per “a diocesano” del secondo luogo interpolato nel privilegio del 1179.

xlii V. *Carte Montecelso*, Nr. 82.

xliii V. *Ibid.*, Nr. 85. Ma secondo ANGELUCCI MEZZETTI, *Un'abbazia*, cit., p. 15, un'altra lite, dopo quella con Montecelso, sarebbe testimoniata soltanto nel '300 (con un certo Cione di Nardo di Civitella, per il possesso di beni pertinenti all'abbazia nel distretto di Civitella): stando alla nota tercale del privilegio di Alessandro III (v. *infra*, Appendice, note di presentazione), databile al sec. XIV, avremmo invece anche la testimonianza per quel periodo di una vertenza con l'abbazia di Giugnano.